

MONTEFIBRE
Società per Azioni

PROCEDURA
PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 9 novembre 2010

Sede legale: Via Marco d'Aviano, 2 - 20131 Milano
Sito web: www.montefibre.it - e-mail: titoli@mef.it - tel.: +39-02.28008.1
Registro Imprese di Milano Codice Fiscale e Partita IVA n. 00856060157
Capitale Sociale euro 98.140.124,27 i.v.
Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) di Milano al n. 66408

REGOLAMENTO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il presente regolamento, adottato dalla Montefibre S.p.A. con delibera unanime del Consiglio di Amministrazione in data 9 novembre 2010, previo parere favorevole rilasciato dall'Amministratore indipendente, in attuazione di quanto previsto:

- dall'art. 2.391-bis del Codice Civile;
- dal Regolamento adottato con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, e successive modificazioni e integrazioni;
- dall'art. 9.C.1. del codice di autodisciplina delle società quotate;

definisce le linee guida e i criteri per l'identificazione delle operazioni con "parti correlate" e fornisce i principi di comportamento riguardo le modalità di realizzazione di tali operazioni al fine di assicurarne la correttezza sostanziale e procedurale.

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2011 e sarà pubblicato sul sito internet della società nella sezione "Investor Relations - Corporate Governance".

Art. 1 - DEFINIZIONI

1.1 - Parte Correlata

Costituisce "**parte correlata**" di Montefibre S.p.A., in base al principio contabile internazionale "**IAS 24**", così come adeguato al quadro normativo nazionale nell'Allegato 1 del "**Regolamento Operazioni Con Parti Correlate**" approvato con Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, così come modificato con Delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 (d'ora in poi definito "**Regolamento Consob**") un soggetto che:

- a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, (i) controlla la società, ne è controllato o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- b) è una società collegata della società;
- c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
- d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

- e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere a) o d);
- f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della società o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

1.2 - Operazioni con parti correlate

Per un'operazione con parte correlata si intende qualsiasi trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Per l'esame di ciascun rapporto con parti correlate ciò che rileva è la sostanza e non la forma giuridica del rapporto.

Si considera un'unica operazione, ai fini della sua classificazione, l'insieme di operazioni che risultino tra loro collegate nell'ambito di un medesimo disegno strategico o programma esecutivo.

In esse sono comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

1.3 - Definizioni funzionali

Per "**controllo**", anche congiunto (condivisione contrattualmente stabilita), si intende quello previsto dall'art. 93 del T.U.F. e dal paragrafo 2 dell'Allegato 1 del "**Regolamento Consob**".

Per "**collegamento**" e "**influenza notevole**" si intendono quelli previsti all'art. 2359, 3° comma, C.C. e dal paragrafo 2 dell'Allegato 1 del "**Regolamento Consob**".

Per "**dirigenti con responsabilità strategiche**" si intendono tutti quei soggetti che hanno il potere e

la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, direzione e controllo delle attività della società e, degli stessi, fanno parte:

- i componenti (esecutivi e non) del Consiglio di Amministrazione;
- i membri effettivi del Collegio Sindacale.

Per "**stretti familiari**" si intendono quei familiari che ci si attende possano influenzare il o essere influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Ne fanno parte il coniuge non legalmente separato e il convivente; i figli e i figli del coniuge non legalmente separato o del convivente e le ulteriori persone a carico del soggetto interessato, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Per "**società controllata**" o "**collegata**" vale quanto sopra detto per i concetti di controllo, collegamento e influenza notevole mentre, per "**joint venture**" si intende un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Per tutte le altre definizioni si richiama integralmente il contenuto dell'art. 3 del "**Regolamento Consob**".

Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

2.1 - Operazioni di maggiore rilevanza

Sono quelle che, per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione, possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza o correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla società.

Sono così classificate tutte le operazioni o l'insieme di operazioni che risultino tra loro collegate nell'ambito di un medesimo disegno strategico o programma esecutivo, nelle quali almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia massima del **5%** (che scende al **2,5%** nel caso di operazioni con società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla società):

- **indice di rilevanza del controvalore** così come individuato nel par. 1.1, lett. a) dell'Allegato 3 del "**Regolamento Consob**";
- **indice di rilevanza dell'attivo** così come individuato nel par. 1.1, lett. b) dell'Allegato 3 del

"Regolamento Consob";

- **indice di rilevanza delle passività** così come individuato nel par. 1.1, lett. c) dell'Allegato 3 del **"Regolamento Consob"**.

Tutte le operazioni di maggiore rilevanza devono obbligatoriamente formare oggetto di specifica informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui all'art. 5 e all'Allegato 4 del **"Regolamento Consob"** e, fino alla data di sua abrogazione (1° dicembre 2010), ai sensi dell'art. 71-bis del Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera 11971/99.

2.2 - Operazioni di minore rilevanza

Sono le operazioni che, pur non superando le sopra indicate soglie e diversamente dalle operazioni di importo esiguo, hanno comunque un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, presentando altresì tratti di atipicità e/o inusualità in quanto (i) non rientranti nella gestione ordinaria degli affari sociali oppure (ii) effettuate a condizioni sostanzialmente non conformi a quelle solitamente applicate dalla società o (iii) rappresentanti elementi di criticità in relazione ad altri aspetti dell'operazione.

2.3 - Operazioni di importo esiguo

Sono le operazioni il cui controvalore risulta inferiore alla soglia massima dello 0,1% del patrimonio netto della società così come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

2.4. - Operazioni ordinarie

Sono tutte le operazioni, non classificabili tra quelle di maggiore o minore rilevanza, riconducibili all'ordinario esercizio dell'attività operativa e alla connessa attività finanziaria.

In taluni casi esse possono essere ulteriormente connotate dalla circostanza di essere usuali o anche di essere effettuate a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Art. 3 - VIGILANZA SUL RISPETTO DEL REGOLAMENTO

Il Collegio Sindacale della società vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e ne riferisce nella relazione

all'Assemblea della società di cui all'art. 2429, 2° comma, C.C.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e i dirigenti della società informano senza indugio il Collegio Sindacale in merito a qualunque violazione del presente regolamento, di cui essi vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 4 - COMPETENZA A DELIBERARE SULLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON PARTI CORRELATE

Tutte le operazioni con parti correlate, di maggiore rilevanza, di minore rilevanza e quelle ordinarie non rientranti tra quelle usuali e/o a condizioni di mercato, sono di competenza dell'Organo individuato dallo Statuto sociale o, in mancanza di espressa indicazione, dalla legge.

Art. 5 - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

In considerazione del fatto che la Montefibre S.p.A. rientra tra "le società di minori dimensioni" vale a dire tra quelle aventi, in base all'ultimo bilancio approvato, attivo dello stato patrimoniale che non supera i 500 milioni di Euro e ricavi che non superano la medesima soglia, trova applicazione la procedura riferita alle operazioni con minore rilevanza, individuata ai sensi dell'art. 7 del "**Regolamento Consob**" anche alle operazioni con maggiore rilevanza per le quali sarebbe ordinariamente prevista la procedura di cui all'art. 8 del "**Regolamento Consob**".

Le operazioni di maggiore rilevanza di competenza assembleare, sulle quali sia stato espresso parere (anche se non vincolante come nel caso di specie) contrario dall'organo a tal uopo predisposto, non potranno essere compiute qualora la maggioranza dei soci non correlati esprima voto contrario all'operazione a condizione che la quota di capitale costituita dai soci non correlati assommi almeno al dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto.

Art. 6 - LE PROCEDURE

Si premette che, come espressamente richiesto dalla Comunicazione Consob del 24 settembre 2010 riguardante "Indicazioni e orientamenti per l'applicazione

del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato", ai fini delle presenti Linee Guida, per amministratori indipendenti si intendono coloro i quali hanno questa caratteristica in base al Codice di Autodisciplina cui la società ha aderito in forza del quale sono definiti tali gli amministratori che, oltre ad avere i requisiti di cui all'art. 148 del T.U.F., non abbiano altresì ricoperto tale carica in seno alla società per più di tre mandati triennali consecutivi.

In considerazione di quanto sopra richiamato all'art. 5 delle presenti Linee Guida, in tutte le ipotesi di operazioni (i) di maggiore rilevanza, (ii) di minore rilevanza oppure (iii) ordinarie ma non rientranti tra quelle usuali e/o concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, la società deve attenersi a quanto segue:

- a) prima dell'approvazione dell'operazione, un comitato composto da almeno due amministratori non esecutivi, non correlati ed indipendenti (di seguito "**il presidio**"), deve esprimere un parere motivato e non vincolante sull'interesse della società all'effettuazione dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni facendosi assistere, se ritenuto necessario, da uno o più esperti indipendenti di loro scelta;
- b) qualora ad avere i sopra indicati requisiti di indipendenza sia solo un amministratore, il richiesto parere sarà espresso da quest'ultimo;
- c) all'organo competente a deliberare sull'operazione e al presidio di cui alle precedenti lettere a) o b) devono essere fornite, con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni, informazioni adeguate e complete sull'operazione;
- d) nel caso le condizioni dell'operazione fossero definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione all'uopo predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro in tal senso;
- e) i verbali di approvazione dell'operazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse e alla convenienza per la società al compimento dell'operazione nonché in merito alla correttezza sostanziale degli elementi che la caratterizzano;
- f) dovrà essere fornita, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa completa sia al Consiglio

di Amministrazione che al Collegio Sindacale, sull'esecuzione delle operazioni;

- g) fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1 del T.U.F., deve essere messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità di cui al titolo II, Capo I del "Regolamento Emittenti", un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento qualora effettuate nonostante il parere negativo espresso dal presidio di cui alle lettere a) o b) del presente articolo, indicando altresì le ragioni che hanno portato la società a non condividere detto parere. Entro il medesimo termine, tale parere deve essere messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società;
- h) l'ammontare massimo di spesa riferito a ciascuna singola operazione, con riferimento ai servizi resi dagli esperti indipendenti di cui alla precedente lettera a), non potrà superare l'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- i) per le operazioni di maggiore rilevanza di competenza assembleare, qualora consti il parere negativo espresso dal presidio di cui alle lettere a) o b) del presente articolo, il loro compimento sarà impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati esprima voto contrario all'operazione a patto che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno la quota del 10% di capitale con diritto di voto.

Gli stessi principi sopra individuati saranno adottati, da parte del Consiglio di Amministrazione, nelle ipotesi in cui sia chiamato ad esaminare e/o approvare operazioni di società controllate italiane o estere con parti correlate della Montefibre.

Per tutte le operazioni con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione, qualora la correlazione intercorra con uno o più amministratori o risulti l'esistenza di un suo/loro interesse, anche potenziale o indiretto, nell'operazione, il/i soggetto/i interessato/i ne informa/no tempestivamente ed esaurientemente il Consiglio di Amministrazione e non partecipa/no al momento deliberativo della riunione. Qualora la correlazione o l'interesse, anche potenziale o indiretto, riguardi

componenti i presidi di cui alle precedenti lettere a) o b) del presente articolo, la delibera di approvazione dell'operazione dovrà essere assunta col parere favorevole del Collegio Sindacale facendosi assistere, se ritenuto necessario, da uno o più esperti indipendenti di sua scelta.

Art. 7 - LE ESENZIONI

Sono esentate dall'applicazione delle procedure di cui alle presenti Linee Guida, fermi gli obblighi informativi di cui all'art. 114, comma 1 del T.U.F.:

- a) le operazioni infragruppo ordinarie e usuali compiute dalla Società con società controllate direttamente o indirettamente;
- b) le operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;
- c) le operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni;
- d) le operazioni il cui corrispettivo sia determinato sulla base di oggettivi e documentati elementi di riscontro quali prezzi o quotazioni ufficiali o tariffe regolate dalle Autorità competenti;
- e) le operazioni di importo esiguo.

Art. 8 - OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI OPERAZIONI EFFETTUATE CON PARTI CORRELATE

8.1 - Informazioni circa l'individuazione delle parti correlate

Con cadenza annuale,

- a) i dirigenti con responsabilità strategiche della Società o delle Società da essa direttamente e/o indirettamente controllate;
 - b) i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:
 - controllano la Società o ne sono controllati o sono con essa sottoposti a comune controllo;
 - detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole sulla stessa;
 - controllano congiuntamente la Società;
- trasmettono alla Società ogni informazione utile a consentire una corretta valutazione circa la loro classificazione come "parte correlata".
- Qualsiasi variazione in corso d'anno di informazioni a tal uopo trasmesse deve essere immediatamente comunicata alla Società dai soggetti interessati.
- L'Amministratore incaricato del controllo interno

della Società, ai fini della corretta attuazione delle presenti Linee Guida, predispone e aggiorna, costantemente, sulla base delle informazioni ricevute e delle evidenze reperibili, un elenco delle "parti correlate" che viene portato a conoscenza delle strutture della Società e delle Società collegate, controllanti o controllate.

8.2 - Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Il Consiglio di Amministrazione della Società rende note le operazioni con parti correlate compiute nel corso dell'esercizio, nel corpo della relazione sulla gestione.

Inoltre esso riferisce, tempestivamente, al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale:

- in ordine alle operazioni concluse nel trimestre;
- allo stato di attuazione, con riferimento alla data di chiusura del trimestre, delle operazioni che, per loro natura, siano periodiche o differite nel tempo.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione riferisce circa: (i) l'interesse della società all'operazione; (ii) la natura della correlazione; (iii) le modalità esecutive.

8.3 - Informazione finanziaria periodica

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, fornisce informazione:

- a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza, concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle eventuali altre singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'art. 2427, secondo comma, del Codice Civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate, descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento.

Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministratore Delegato è incaricato:

- di dare esecuzione alle presenti Linee Guida fa-

cendo tutto quanto necessario perché la Società vi si adegui pienamente;

- di consegnare copia delle presenti Linee Guida al Responsabile del Controllo Interno, ai dirigenti con responsabilità strategiche, al Responsabile della funzione Investor Relations della Società, al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, oltre che ai legali rappresentanti delle società controllate;
- di consegnare, ai medesimi soggetti sopra indicati, copia delle Linee Guida come eventualmente integrate e/o modificate.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà periodicamente, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione del presente Regolamento tenendo conto dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa e delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società. Le modifiche saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato di Amministratori indipendenti o del presidio equivalente.